ISL 04 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali

Condizioni di ammissibilità

Le inosservanze rispetto alle seguenti condizioni di ammissibilità, se previste dal bando e salvo disposizioni specifiche, comporta la decadenza della domanda di aiuto e il recupero degli importi eventualmente già erogati.

Condizione di riferimento	**Descrizione dell'inosservanza e/o disposizioni specifiche**
Enti pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1. È ammessa l'associazione tra enti pubblici quando costituita nelle forme previste dalla legge, con individuazione di un ente capofila, sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra i singoli soggetti interessati, anche per quanto riguarda la correlata partecipazione finanziaria. Nell'ambito del singolo bando ogni ente pubblico può presentare una sola domanda di aiuto, come singolo ente oppure aderendo ad un'unica associazione che presenta domanda di aiuto	La condizione relativa all'ammissibilità del soggetto richiedente in forma associata deve essere mantenuta fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione.
Sono ammesse Fondazioni e associazioni costituite ai sensi del Libro I, Capo II e Capo III del Codice civile (art. 14 ss.). Fondazioni e associazioni devono essere senza scopo di lucro ai sensi del proprio statuto.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Non sono mai ammesse le associazioni sportive. *Condizione di ammissibilità applicabile a partire dai bandi GAL approvati e pubblicati nell'annualità 2024.*	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
L'operazione proposta viene descritta in un Piano redatto secondo il modello allegato al bando GAL e con i contenuti minimi elencati nel bando.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati all'attivazione/implementazione di un servizio di base per la popolazione residente così come descritto dal bando GAL.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Nel caso di investimenti su immobili, la domanda di sostegno deve essere corredata un "progetto di recupero e riqualificazione degli immobili" completo delle relative autorizzazioni necessarie.	La condizione di ammissibilità riguarda la presentazione della domanda di aiuto.
Gli immobili oggetto dell'investimento devono essere in proprietà, in affitto o in comodato d'uso in forma scritta e registrata da parte del soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base, comunque, di apposito titolo di durata almeno pari a quella prevista dal periodo di stabilità delle operazioni. Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva deve essere esibita l'autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del proprietario degli immobili, ad eseguire l'intervento ed in merito alla conseguente assunzione degli impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento.	

7267d520

Impegni e obblighi

Le riduzioni degli aiuti sono individuate per violazioni dei seguenti impegni o gruppi di impegni:

- **Realizzazione conforme al Piano/progetto finanziato**
- **Attivazione del servizio previsto**
- **Stabilità dell'operazione e Mantenimento del servizio**
- **Informazione e pubblicità** (si veda il paragrafo 1.3 del presente documento)

Realizzazione conforme al Piano/progetto finanziato Realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione dell'aiuto
Tipologia di controllo: amministrativo. **Inosservanza**: rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al Piano finanziato. **Ambito di applicazione della riduzione**: operazione. **Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione** In caso di rendicontazione di spese non ammissibili e/o non conformi al progetto finanziato, si applica quanto previsto al paragrafo 1 relativamente alla differenza tra spesa rendicontata e spesa ammessa.

Attivazione del servizio previsto Attivare il servizio previsto nel Piano entro i termini di conclusione previsti dal bando GAL. Il servizio si intende attivato quando è fruibile da parte dell'utente destinatario. È possibile presentare la domanda di pagamento del saldo a seguito dell'attivazione del servizio.
Tipologia di controllo: amministrativo. **Inosservanza**: mancata o ritardata attivazione del servizio. **Ambito di applicazione della riduzione**: operazione. **Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione** Si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.2 del presente documento, relativo al ritardo della conclusione dell'operazione e della presentazione della domanda di pagamento.

Stabilità dell'operazione e Mantenimento del servizio La durata del periodo di stabilità degli investimenti è disciplinata dal bando e dal paragrafo 2.8.1 della Sez. II degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR.
Tipologia di controllo: ex post. **Inosservanza**: si veda il paragrafo 3 del presente documento. È incluso il caso in cui il servizio connesso all'operazione finanziata è definitivamente cessato durante il periodo di stabilità dell'operazione. **Ambito di applicazione della riduzione**: operazione. **Valutazione delle inosservanze e individuazione della percentuale di riduzione** Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del presente documento (investimenti non produttivi).

7267d520